

sposizioni recentemente emanate in materia di assegnazione degli alloggi costruiti con il contributo statale e di cui al D. S. 17 gennaio 1959, n. 2 - dovesse pervenirsi al frazionamento dei mutui e quindi ad intrattenere rapporti direttamente con gli assegnatari, ai quali - nonostante che le costruzioni saranno edificate in zone ancora depresse e per una categoria, le cui modeste possibilità finanziarie sono ben note - sembra possa concedersi la fiducia di avere la possibilità di sostenere l'onere dell'ammortamento, pari ad appena il 33% del costo di ciascun alloggio.

In caso di approvazione, da parte del Consiglio, il mutuo di lire 400.000.000 sarebbe consentito - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al G. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dall'Ente suddetto dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal